

N. R.G. 8673/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Lisa Torresan | Giudice |
| - dr. Sara Pitinari | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8673/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 17/11/2020 e ss.

da

FALLIMENTO FIN-COS Spa in liquidazione (c.f. e part. iva: 02737850244)

Con gli avv. Marco Borraccino del foro di Vicenza e Gianluca Masotti del foro di Venezia (anche dom.)

Attore

contro

Angeli Mauro (C.F. NGLMRA66T02L840V)

Con l'avv. Roberto Capuzzo del foro di Verona



Carlesso Attilio (C.F. CRLTTL48A16G977Z)

Fasoli Roberta (C.F. FSLRRT63R55B296X),

con gli avv. Patrizia Ubaldi del Foro di Roma e l'avv. Annunciata Cavarzere del foro di Verona



Bonanno Andrea (C.F. BNN NDR 75H14 D969O),

con l'avv. Antonio Lovisetto del foro di Padova

Angeli Valentina, (C.F. NGLVNT88E69L840G)

Angeli Giulia, (C.F. NGLGLI91S65L840G)

Con l'avv. Ivan Bottazzo del foro di Vicenza

Bonato Flavio, c.f. BNTFLV55H30G224O,

con gli avv. Claudio Ugo Campaner e Sabrina Fattore del foro di Venezia

Convenuti

E con la chiamata dei terzi

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, (C.F.97819940152) chiamata dal convenuto

Carlesso

con l'avv. Cecilia Buresti del foro di Milano, dom. avv. Mario Viali del foro di Venezia

Società Reale Mutua Assicurazioni (c.f. 00875360018) chiamata dal convenuto Bonato

Con l'avv. Cristiano Alessandri del foro di Venezia

Unipol Sai s.p.a. (P.I. 00818570012) chiamata dalla convenuta Fasoli,

con l'avv. Paolo Maria Chersevani del foro di Venezia

AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. 97819940152, P.I. 10479810961)

chiamata dal convenuto Bonanno,

con l'avv. Chiara Vedovati del foro di Milano,

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA 01677750158) chiamata dal convenuto Bonanno

Con l'avv. Giorgio Capuis del foro di Venezia



Udienza di precisazione delle conclusioni: 6/4/2022



Conclusioni per parte attrice:

I) Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Angeli Mauro, Angeli Valentina e Angeli Giulia, quali ex amministratori di FIN-COS Spa, ex art.li 146 L.F., 2393, 2394, 2394 bis cc sia verso la società sia verso i creditori sociali per i fatti omissivi e commissivi indicati in atti.-

II) Condannare conseguentemente i convenuti sub I), fra di loro in solido, a risarcire alla curatela fallimentare attrice il danno derivato da detti fatti omissivi e commissivi liquidandone l'ammontare in € 9.669.120, quanto ad Angeli Mauro, e in € 9.450.342, quanto ad Angeli Valentina e Angeli Giulia, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

III) Accertare e dichiarare che il danno arrecato dai predetti amministratori alla società e ai creditori sociali non si sarebbe prodotto, almeno in parte, se i sindaci Carlesso Dr. Attilio, Bonato Dr. Flavio e Fasoli Dr.ssa Roberta e il revisore legale Bonanno Dr. Andrea avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e in particolare se non fossero incorsi nelle omissioni loro specificamente contestate in atti.

IV) Condannare conseguentemente i predetti sindaci e il revisore legale, fra di loro in solido ed in solido con gli ex amministratori, a risarcire il danno come sopra causato, liquidandone l'ammontare in € 9.669.120 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.

V) Maggiorare le suddette somme capitali per interessi, interessi su interessi e rivalutazione monetaria.-

VI) Condannare i convenuti a rifondere alla curatela attrice gli oneri del giudizio.-

In via istruttoria, occorrendo, ammettersi CTU affinché il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, compiuto ogni accertamento del caso, tenuto conto delle allegazioni delle parti:

accerti (*omissis; come da foglio telematico*)

Conclusioni per parte convenuta Angeli Mauro:

In via preliminare: accertarsi e dichiararsi la prescrizione delle domande risarcitorie formulate nei confronti di Mauro Angeli.



Nel merito:

accertate tutte le circostanze dedotte in atti, rigettarsi le domande attoree tutte e per l'effetto dichiararsi che Mauro Angeli nulla deve al fallimento Fin-Cos Spa.

Spese di lite interamente rifuse.

Conclusioni per parti convenute Carlesso e Fasoli:

In primo luogo insistono per l'ammissione dei mezzi istruttori disattesi

1) In via pregiudiziale / preliminare: voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni e delle pretese tutte proposte dalla Curatela nei confronti di Carlesso Attilio e Fasoli Roberta per le ragioni esposte in narrativa.

- **2) Nel merito:** voglia rigettare tutte le domande di parte attrice, nei confronti del dr. CARLESSO ATTILIO, nessuna esclusa, per le articolate ragioni esposte in narrativa essendo le domande attoree inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o in particolare perché mancano tutti i presupposti ed il contributo causale alla causazione di tutti di danni addebitati ai convenuti a qualsiasi titolo pretesi.

3) Nel merito: voglia rigettare tutte le domande di parte attrice, nei confronti del dr.ssa FASOLI ROBERTA, nessuna esclusa per le articolate ragioni esposte in narrativa essendo le domande attoree inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o in particolare perché mancano tutti i presupposti ed il contributo causale alla causazione di tutti di danni addebitati ai convenuti a qualsiasi titolo pretesi.

4) Nella denegata ipotesi che l'Organo Giudicante accogliesse in tutto o in parte le domande proposte dal Fallimento FIN-COS SPA in liquidazione, voglia condannare AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia (c.f. e p.iva 08037550962) ora AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (c.f. 97819940152 - p.iva 10479810961), in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano a tenere indenne e manlevato il dr. ATTILIO CARLESSO da qualsiasi pretesa economica o conseguenza pregiudizievole dovesse arrivare dal presente giudizio o dall'emananda sentenza, limitatamente al massimale di copertura. La manleva dovrà comprendere anche le spese legali sostenute dal convenuto per la difesa nel presente giudizio, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale, ai sensi art. 1917, co. III c.c. Ciò anche nel caso di rigetto delle domande attoree, qualora il Giudice ritenesse di voler compensare le spese legali. Il tutto senza diritto di regresso da parte della Assicurazione.

5) Nella denegata ipotesi che l'Organo Giudicante accogliesse in tutto o in parte le domande proposte dal Fallimento FIN-COS SPA in liquidazione, condannare UNIPOLSAI Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. 00818570012 e p.iva 03740811207) con sede in via Stalingrado nr. 45 - 40128 BOLOGNA a tenere indenne e manlevata la dr.ssa FASOLI ROBERTA da qualsiasi pretesa economica o conseguenza pregiudizievole dovesse arrivare dal presente giudizio o dall'emananda



sentenza, limitatamente al massimale di copertura. La manleva dovrà comprendere anche le spese legali sostenute dal convenuto per la difesa nel presente giudizio, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale, ai sensi art. 1917, co. III c.c. Ciò anche nel caso di rigetto delle domande attoree, qualora il Giudice ritenesse di voler compensare le spese legali. Il tutto senza diritto di regresso da parte della Assicurazione.

6) Voglia rigettare in toto tutte le eccezioni e deduzioni proposte da AIG EUROPE spa nei confronti del dottor Attilio CARLESSO e da UNIPOLSAI nei confronti della dottoressa Roberta FASOLI, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto;

7) Nella denegatissima ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, con espressa riserva di gravame, determinare l'ammontare del danno imputabile al dr. Carlesso Attilio ed alla dr.ssa Fasoli Roberta, non in via sintetica ma analitica, ed indicare la misura e la percentuale della responsabilità del dr. Carlesso Attilio e della dr.ssa Fasoli Roberta e di quella degli altri convenuti e di eventuali terzi chiamati

8) Compenso avvocati e spese di lite con accessori di legge e spese generali ed eventuali costi di CTU e di CTP interamente rifusi.

Conclusioni per parte convenuta Bonanno Andrea:

A) in via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie formulate dalla Curatela del Fallimento FIN-COS Spa nei confronti del Dott. Andrea Bonanno in relazione all'attività di revisione svolta per la società FIN-COS Spa con riferimento ad ogni atto e/o condotta dello stesso verificatisi e/o collocabili oltre il quinquennio antecedente la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;

B) Nel merito, in via principale:

- respingersi siccome infondate, in fatto ed in diritto, anche in relazione al concorso colposo della FIN-COS Spa ex art. 1227 II e I co. c.c., le domande tutte formulate dalla Curatela del Fallimento FIN-COS Spa nei confronti del Dott. Andrea Bonanno nel presente giudizio.

C) Nel merito, in via di subordine:

- anche in relazione alla efficienza causale delle condotte riconducibili agli altri convenuti, rigettarsi ogni domanda risarcitoria rivolta dal Fallimento FIN-COS nei confronti del Dott. Andrea Bonanno, ovvero, in via di ulteriore subordine, accertarsi la misura percentuale della eventuale responsabilità dello stesso Dott. Andrea Bonanno per l'eventuale pregiudizio che fosse riconosciuto a favore del Fallimento attore da ricondursi anche al Dott. Andrea Bonanno, nella misura non superiore allo 0,01% della somma che fosse



in ipotesi riconosciuta a favore dell'attore, e ciò ai sensi dell'art. 2055 c.c., nei confronti del Fallimento attore nonché degli altri convenuti ai fini della ripartizione interna di responsabilità, o nella diversa anche minore percentuale che dovesse risultare anche con valutazione equitativa; in ogni caso, sempre in via di subordine, limitarsi l'eventuale risarcimento ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1223–1225 e 1227 c.c..

D) Nel merito, in via di estremo subordine:

- per la denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate in giudizio dal Fallimento FIN-COS Spa nei confronti del Dott. Andrea Bonanno, condannare la Società AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché la Società AIG EUROPE S.A., RAPPRESENTANZA GE-NERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva spettanza, a tenere indenne, manlevato e assicurato lo stesso Dott. Andrea Bonanno da ogni obbligazione che in capo a questo dovesse sorgere per effetto dell'accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate nel presente giudizio nei confronti del medesimo per capitale, interessi e spese.

E) In ogni caso:

E1) Disattesa e respinta siccome inammissibile e/o infondata, in fatto ed in diritto, ogni domanda e/o eccezione formulata dagli altri convenuti e dai terzi chiamati in causa, per quanto rivolte nei confronti del Dr. Andrea Bonanno e, in particolare, disattesa e reietta ogni eccezione, istanza e domanda formulata da AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, nei confronti del Dr. Andrea Bonanno, nonché ogni eccezione ed istanza formulata da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a. nei confronti del Dr. Andrea Bonanno;

E2) Con vittoria di spese e competenze di lite e con diritto, comunque, del Dott. Andrea Bonanno ad essere tenuto indenne anche per le spese ed i compensi di causa nei confronti delle società assicuratrici da esso chiamate ex art. 1917 c.c..

F) In via istruttoria subordinata, e per la sola e denegata ipotesi in cui venga ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio, disattesa e reietta ogni avversa istanza (*omissis; come da foglio telematico*)

Conclusioni per parte convenuta Angeli Valentina e Giulia:

- 1.rigettare ogni domanda formulata contro Angeli Valentina ed Angeli Giulia;
- 2.spese e compensi interamente rifusi.

IN VIA ISTRUTTORIA (*omissis; come da foglio telematico*)

Conclusioni per parte convenuta Bonato Flavio:



dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi ogni domanda ed eccezione da chiunque formulata nei confronti del dott. Flavio Bonato;

ritenuta la prescrizione e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle pretese del Fallimento Fin-cos S.p.a., rigettarsi le domande tutte dallo stesso formulate nei confronti del dott. Flavio Bonato;

nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree nei confronti del dott. Flavio Bonato, condannarsi le Compagnie assicuratrici Reale Mutua Assicurazioni e Lloyd 's Insurance Company S.A., ciascuna per quanto di competenza e nei limiti di polizza, a tenere indenne lo stesso dott. Flavio Bonato da ogni pregiudizio economico, con aggiunta di interessi al saldo;

nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree nei confronti del dott. Flavio Bonato, accertare la quota interna di responsabilità del dott. Flavio Bonato e la quota interna di responsabilità di ciascuno dei convenuti e degli eventuali terzi chiamati, con condanna degli altri convenuti e degli eventuali terzi chiamati a pagare al dott. Flavio Bonato, nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascuno, quanto eventualmente corrisposto dallo stesso dott. Flavio Bonato al Fallimento Fin-cos S.p.a. in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità;

con vittoria, in ogni caso, nelle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.

Conclusioni per parte chiamata AIG (chiamata da Carlesso):

Nel merito, in via principale

accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa la domanda proposta da parte attrice contro il dottor Carlesso e per l'effetto **respingere** la domanda di risarcimento formulata nei suoi confronti;

in subordine, qualora trovasse accoglimento anche solo parziale la domanda formulata dalla società attrice nei confronti del dottor Carlesso **accertare e dichiarare** l'assoluta inoperatività della Polizza BLUE 061415 per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, **respingere** la domanda di manleva come formulata da dott. Carlesso nei confronti di AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia;

in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui trovasse accoglimento, anche solo parziale, la domanda proposta da parte attrice nei confronti del dottor Carlesso e dovesse altresì ritenersi in tutto o in parte operativa la Polizza BLUE 061415, determinare la quota di responsabilità ascrivibile al solo dott. Carlesso e contenere la manleva di AIG nei limiti della medesima responsabilità e in osservanza dei termini e condizioni tutti di Polizza.

In ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.



Conclusioni per parte chiamata Società Reale Mutua:

In via principale respingersi la domanda attorea e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di manleva svolta dal convenuto dottor Flavio Bonato nei confronti della deducente Società Reale Mutua Assicurazioni, ovvero dichiararsi non luogo a provvedere su di essa se così meglio ritenuto.

In subordine determinarsi il minor ammontare del risarcimento legittimamente spettante al Fallimento Fin.Cos S.p.A. rispetto alla domanda e, previa determinazione della percentuale di concorso del dottor Flavio Bonato nella causazione del danno, contenersi l'indennizzo che denegatamente risultasse ad esso dovuto da Società Reale Mutua Assicurazioni nella somma corrispondente a tale percentuale, in tutti i casi entro il limite del massimale di € 450.000,00 (quattrocento cinquantamila Euro) e con applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare complessivo del risarcimento dovuto nel massimo di € 25.000,00 (venticinquemila Euro).

Spese di lite comunque rifeuse, da chi di ragione.

Conclusioni per parte chiamata Unipol Sai:

In via preliminare: Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande risarcitorie formulate dal Fallimento Fin Cos spa, per le condotte tenute dalla dott.ssa Roberta Fasoli e per gli effetti rigettare le relative domande risarcitorie **Nel merito:** respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal Fallimento Fin Cos spa, nei confronti della dott.ssa Roberta Fasoli, poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di Unipolsai spa.

Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, delle polizze assicurativa n. n. 1/39124/122/124888736 e n. 1/39124/122/150718474 stipulate dalla dott.ssa Roberta Fasoli con Unipolsai s.p.a., rigettare la domanda di garanzia dalla stessa formulata perché infondata, in fatto ed in diritto; **Nel merito in via ulteriormente subordinata:** nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla dott.ssa Roberta Fasoli, accertare e dichiarare il grado responsabilità ad essa ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare tenuta Unipolsai spa a tenere indenne la propria assicurata nei limiti del grado di responsabilità alla stessa ascrivibile, ed in ogni caso entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 300.000,00 per ogni sinistro, con scoperto del 10% per sinistro ed una franchigia fissa di euro 10.000,00;

In ogni caso: spese di lite integralmente rifeuse. Spese di lite interamente rifeuse.

Conclusioni per parte chiamata AIG (chiamante Bonanno):

NEL MERITO



In via principale:

- rigettare tutte le domande svolte nei confronti del dott. Andrea Bonanno in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, assolvere AIG Europe S.A. da ogni avversa domanda e pretesa.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti del dott. Andrea Bonanno:

- accertare e dichiarare la non operatività della garanzia prestata da AIG Europe S.A. e/o la decadenza del dott. Andrea Bonanno dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo per una o più delle ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal dott. Andrea Bonanno nei confronti di AIG Europe S.A.

In via di ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del dott. Andrea Bonanno e di accertata operatività della garanzia prestata da AIG Europe S.A., previa determinazione delle quote interne della responsabilità tra i diversi coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate:

- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG Europe S.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Polizza AIG, e comunque:
 - (i) **nei limiti della quota** di responsabilità direttamente imputabile al dott. Andrea Bonanno, con pronuncia del diritto di AIG Europe S.A., laddove richiesta di pagare somme eccedenti tale quota, di rivalersi sulle altre parti del presente giudizio per l'eccedenza;
 - (ii) **con ripartizione proporzionale dell'indennizzo**, anche ai fini del regresso, tra diversi coassicuratori secondo i rispettivi contratti *ex art.* 1910 c.c.;
 - (iii) **con riduzione dell'indennizzo *ex art.* 1893, secondo comma, c.c.**,
i in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;



- ii (iv) entro il limite di massimale pari a € 250.000,00 in aggregato annuo, dedotto lo scoperto dell'1% del sinistro (con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00) previsto per l'attività di revisore;
- iii (v) tenuto conto di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).

Conclusioni per parte chiamata Amissima:

IN VIA PRELIMINARE ▶ accertata la pregiudizialità del procedimento pendente avanti il Tribunale di Venezia, GI dottoressa Pittinari, RG 11815/18, con riguardo alle domande azionate nei confronti di Amissima, disporsi la separazione delle cause ex art 103 c.p.c. con riguardo all'azione di manleva; ▶ disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definitiva conclusione della causa RG. 11815/18 pendente avanti il Tribunale di Venezia (GI dott.ssa Pittinari); ▶ accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del fallimento attore nei confronti del convenuto dottor Andrea Bonanno; **NEL MERITO** ▶ rigettarsi, in ogni caso, le domande svolte nei confronti del dottor Andrea Bonanno e per l'effetto rigettarsi ogni domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A.; ▶ in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese azionate nei confronti del dottor Andrea Bonanno, accertarsi l'apporto causale del medesimo e la quota individuale di quest'ultimo nella causazione del danno, contenendosi altresì le pretese azionate nei suoi confronti per tale quota a quanto rigorosamente accertato come dovuto secondo diritto; ▶ in denegata ipotesi di conseguente ammissione, anche parziale, della domanda di manleva azionata dal dottor Bonanno nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.A., contenersi gli obblighi di manleva della scrivente - previo accertamento della sussistenza ed entità del massimale residuo - entro i rigorosi limiti ed alle previsioni di cui alle condizioni generali d'assicurazione, limitando altresì tale obbligo, entro il predetto massimale residuo, alle sole ragioni di danno riconducibili alla responsabilità diretta dell'assicurato e con esclusione di ogni pretesa risarcitoria inerente la responsabilità solidale; ▶ ridursi in ogni caso anche ex art. 1910 c.c. l'eventuale obbligo di manleva che venisse ravvisato in capo ad Amissima, stante l'assicurazione del rischio presso diversi assicuratori; ▶ in denegata ipotesi di ravvisato superamento del residuo massimale garantito da Amissima Assicurazioni S.p.A. rigettarsi le domande svolte nei confronti della predetta compagnia; ▶ con espressa riserva di svolgere azione di regresso



ricorrendone i presupposti; IN OGNI CASO ▶ con vittoria di spese, diritti ed onorari inerenti il presente giudizio.



MOTIVI

Con l'atto di citazione il Fallimento attore promuove azione risarcitoria nei confronti degli amministratori (Angeli Mauro e le figlie Angeli Valentina e Giulia) dei componenti del Collegio sindacale (Carlesso, Bonato e Fasoli) e del revisore Bonanno.

Questa in sintesi la storia sociale, illustrata dal Fallimento:

- la società era costituita come s.r.l. nel 1999 ed aveva ad oggetto attività di commercio, gestione, affitto, costruzione di immobili, nonché lottizzazione; diveniva s.p.a. già nell'anno 2000;
- dal 9/10/2002 il dr. Flavio Bonato entrava a fare parte del Collegio sindacale; dal 14/3/2008 vi entrava anche il dr. Attilio Carlesso; dal 8/5/2013 vi entrava la dr. Roberta Fasoli;
- il 8/1/2010 era nominato CdA nelle persone dei tre soci, con Angeli Mauro Presidente e Angeli Valentina vicepresidente, Angeli Giulia consigliere;
- il 8/5/2010 la società ampliava il suo oggetto, includendovi l'acquisto di partecipazioni in società di trasporto aereo, e il commercio di oro e pietre preziose;
- dal 19/10/2010 l'assetto partecipativo era (si intende, "diveniva") il seguente: Angeli Mauro socio al 97%, e le figlie al 1,5% ciascuna;
- il 18/3/2013 era nominato revisore il dr. Andrea Bonanno;
- il 26/5/2016 Angeli Mauro diveniva amministratore unico;
- il 23/3/2017 Fin-Cos deliberava il proprio scioglimento, con nomina di liquidatore terzo;
- il 12/5/2017 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento di Fin-Cos.

Il Fallimento contesta ai convenuti tutti di avere cagionato danno alla società, per violazione dei rispettivi doveri, in ragione di plurimi atti distrattivi posti in essere dal convenuto Angeli Mauro. L'addebito all'amministratore Angeli è di distrazione, per gli altri di non avere rilevato e impedito il proseguire delle indebite uscite patrimoniali e di non avere promosso o posto in essere adeguata reazione anche recuperatoria.

Il 15/12/2020 il Fallimento instava, con ricorso endocausale, per il sequestro conservativo a carico di Angeli Mauro, il quale si costituiva nel subprocedimento in data 4/3/2021. Con ordinanza del 11/3/2021 era concesso sequestro conservativo a carico di Mauro Angeli fino al concorso di euro 10.000.000.



Si costituivano poi nel merito i convenuti, e anche le società assicuratrici dagli stessi chiamate, che sviluppavano articolate difese.

Assegnati e goduti termini ex art. 183 c.p.c., la causa viene in decisione su base documentale. Le parti hanno precisato le conclusioni e goduto dei termini ex art.- 190 c.p.c. assegnati nella misura di legge

La causa viene in decisione su base documentale

Il contraddittorio

Costituitisi tempestivamente in vista dell'udienza fissata in atto di citazione per il 10/3/2021 sindaci e revisore, con istanze di chiamata di terzo, costituitesi tardivamente (il 4/3/2021) le due ex consigliere Angeli Valentina e Giulia, Angeli Mauro si costituiva anch'egli il 4/3/2021, anche se nel solo subprocedimento cautelare; egli si costituiva poi nel procedimento di merito in data 10/6/2021, nel corso dei termini di costituzione previsti a favore delle terze chiamate, essendo stata l'udienza di comparizione spostata ex art. 269 c.p.c. al 30/6/2021. Le assicuratrici chiamate si sono costituite nei venti giorni anteriori l'udienza fissata per la loro comparizione.

La difesa Bonato ha notificato la chiamata della assicuratrice Lloyd's Insurance Company SA indicata nel suo atto di costituzione mediante due diverse PEC, indicate, nella relata di notifica, come tratte dal registro INIPEC; in udienza (30/6/2021) il difensore ha invece dichiarato essere le PEC tratte dalla visura CCIAA; avendo il giudice chiesto di fornire documentazione per la verifica della correttezza dell'uno o dell'altro indirizzo in un termine dato, la parte, nulla ha prodotto, ma ha depositato una istanza in cui pur dichiarando avere notificato "agli indirizzi risultanti dagli atti" chiedeva di essere rimessa in termini per effettuare nuova notifica "*ad altro indirizzo pec, risultante da una recente visura CCIAA*", indirizzo non indicato né documentato. All'udienza successiva del 27/10/2021 il giudice istruttore ha dichiarato non citata la Compagnia Lloyd's. Nelle sue difese finali la parte non insiste per la rimessione in termini, ma afferma che il giudice avrebbe dovuto disporre il rinnovo della citazione, riservando di fare valere altrove le proprie ragioni verso la Compagnia. Per quello che ancora occorre, al proposito va osservato che avendo la parte omesso di dare alcun riscontro alla richiesta di verifica della riconducibilità alla chiamanda dell'uno o dell'altro indirizzo PEC scelto per la notifica, e avendo anzi chiesto di rinnovare ad altro indirizzo ancora una volta non documentato, con condotta processuale del tutto ambigua, essa ha mancato di fornire prova della stessa riconducibilità degli indirizzi al soggetto notificando, per il che la iniziale notifica va collocata nell'area della inesistenza.

La pregiudizialità



La difesa di Amissima ha eccepito la pregiudizialità della causa incardinata avanti altro giudice di questa stessa Sezione (n. 11815/2018) nella quale si controverte della responsabilità del medesimo assicurato dr. Bonanno per altri fatti, coperti dalla medesima polizza; si assume il potenziale esaurimento del massimale già in forza della decisione della predetta causa. La assicuratrice invoca la separazione della domanda di manleva assicurativa e la sospensione del giudizio relativamente alla stessa. Sul punto, premesso che nel rapporto fra cause pendenti avanti lo stesso ufficio non si applica il regime della sospensione per pregiudizialità ma deve valutarsi solo se sussista una connessione rilevante ai fini della eventuale riunione ex art. 274 c.p.c. (Cass. 11643/20, fra le molte), la lamentata pregiudizialità e comunque la connessione non sussiste, in quanto l'eventuale esaurimento del massimale è un dato fattuale che costituisce limite dell'obbligazione indennitaria e va valutato, se sussistente, al momento della pronuncia; la clausola relativa al supero del massimale (art. 30 CGA) non prevede infatti criterio di poeriorità fra debenze, quale per esempio un effetto prenotativo della domanda risarcitoria anteriore, né prevede criteri di ripartizione fra più indennizzi concorrenti; pertanto deve ritenersi che l'esaurimento del massimale costituisce un fatto oggettivo scaturente solo dall'avvenuto effettivo pagamento, nella specie non allegato. Oltre a ciò, nel caso in esame il massimale è stabilito in ragione di anno, "*indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo*"; se, come pare, la clausola va interpretata nel senso che il limite riguarda le richieste di risarcimento pervenute nel medesimo anno, e non i fatti dannosi commessi nell'anno, è comunque escluso che i fatti oggetto della causa 11815/2018 possano essere coperti dalla medesima annualità di massimale, in quanto la richiesta di risarcimento per quei fatti fu certamente proposta quantomeno con l'atto di citazione, e quindi al massimo nel 2018, mentre la richiesta risarcitoria relativa ai fatti qui a giudizio fu proposta nel 2020 (diffida 6/4/2020). Se invece il massimale annuo dovesse essere destinato a coprire gli illeciti compiuti anno per anno, occorrerebbe comunque valutare se i fatti di cui al giudizio già incardinato siano coevi a quelli di cui si tratta: e in ogni caso i documenti dimessi in questa causa non permettono di apprezzarlo.

La disciplina applicabile:

Entrato in vigore il d.l.vo 154/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, c.c.i.i. o CCII) , l'art. 390 del medesimo stabilisce che il r.d. 267/1942 continua ad applicarsi alle procedure per fallimento già pendenti; con riguardo alla disciplina penale, stabilito che continuano ad applicarsi, ai fatti commessi in relazione alle procedure regolate dal r.d., le norme del titolo VI del medesimo. Può comunque aggiungersi che gli artt. 322 e 329 del d.l.vo 14/2019 riproducono oggi le stesse previsioni degli anteriori artt. 216 e 223 l.fall., onde le condotte non sono né depenalizzate né punite meno severamente (art. 5 comma 4 c.p.) .



La prescrizione

Il Fallimento invoca a fondamento delle proprie domande il disposto dell'art. 146 l.fall. e richiama, in chiusura e nelle conclusioni dell'atto di citazione, sia l'azione sociale che quella creditoria. Al di là di questi richiami, però, se nell'atto introduttivo il Fallimento sviluppa ampiamente ed espressamente il fondamento dell'azione sociale, nulla però allega sul fondamento dell'azione creditoria, neppure affermando, per esempio, l'insufficienza dell'attivo fallimentare alla copertura del passivo. Il dubbio che l'azione creditoria non sia stata esercitata, ciò che è certamente nelle facoltà della parte, diviene certezza se si consideri che nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. il Fallimento non replica alle considerazioni della difesa Bonato sul mancato esercizio dell'azione ex art. 2394 c.c., e inoltre, nell'argomentare contro le eccezioni di prescrizione dei convenuti e dei terzi, non invoca la più risalente decorrenza dell'azione creditoria: la quale dunque non è stata esercitata.

Il Fallimento invoca inoltre a carico del solo Angeli Mauro l'ipotesi di reato di cui all'art. 216 primo comma nn. 1 e 2 e 223 l. fall. (distrazione) e quella di cui all'art. 223 l.fall n. 1 c.c. per false comunicazioni sociali (2621 e 2622 c.c.): tale ultima ipotesi appare però estranea alla fattispecie di causa, in quanto qui l'illecito lesivo non è la comunicazione, bensì la distrazione.

I fatti ascritti dal Fallimento ai convenuti consistono in distrazioni compiute da Angeli Mauro, il quale avrebbe:

- utilizzato indebitamente risorse della società per onorare debiti suoi propri verso terzi, con ordini di bonifico del 20/4/2012 e del 15/5/2012 di euro 700.000 ciascuno;
- disposto pagamenti da parte della società a sé medesimo, contabilizzati come "*acconto forniture Angeli Mauro*" e in assenza di causa, per euro complessivi 4.771.842,00 nel corso del 2013;
- disposto ulteriori pagamenti a sé medesimo contabilizzati come "*restituzione socio c/finanziamento*" per euro 7.440.061 fra il 2012 e il 2017, quando invece il conto finanziamento socio era già azzerato dalla fine del 2013.

I convenuti Carlesso e Fasoli hanno eccepito la prescrizione assumendo che essa corra dai singoli prelievi; e osservando la natura esclusivamente collegiale della responsabilità, hanno rimarcato la successione nel tempo di due diversi collegi: Carlesso/Bonato/Zabeo fino al 8/5/2013, e Carlesso/Bonato/ Fasoli, Sarebbero prescritti tutti gli illeciti ascrivibili al primo collegio.



Il convenuto Bonato ha osservato che il Fallimento ha interrotto la prescrizione con lettera 6/4/2020 ricevuta da lui per PEC il 7/4/2020, e ha eccepito la prescrizione dell'azione sociale per i pagamenti eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014, osservando che essa correva dalla data dei pagamenti indebiti, per Mauro Angeli che li eseguiva, e, per le figlie, dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il convenuto Bonanno, richiamata la decorrenza speciale della prescrizione applicabile alla responsabilità dei revisori osserva che, essendo stato l'atto di citazione a lui notificato il 17/11/2020, ne risulterebbe prescritta ogni pretesa afferente sue attività fino all'anno sociale 2014, la cui relazione di revisione è stata emessa il 14/4/2015.

Va allora osservato che:

- Il Fallimento, come detto, ha esercitato nei confronti di tutti i convenuti le sole azioni contrattuali;
- Il termine di prescrizione dell'azione sociale, decorre, secondo i principi generali, da quando il diritto può essere fatto valere (2935 c.c.) e quindi da quando il danneggiato (la società) è in grado di percepire l'illecito e la sua conseguenza dannosa;
- Quanto all'illecito dell'amministratore autore dei prelievi, una volta che la distrazione (l'illecito contestato all'amministratore) è commessa, la società (nella persona dell'amministratore autore), per definizione ne è a conoscenza e può dunque agire nei confronti del medesimo; salvo l'occultamento, qui non allegato, e salvo l'impedimento sostanziale derivante dalla coincidenza fra autore dell'illecito e soggetto che dovrebbe agire per la società, il quale determina la disciplina della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c.;
- L'illecito dell'organo di controllo, che determina responsabilità solidale con gli amministratori, riposa su una condotta specifica dei suoi componenti – di carattere omissivo, avendo essi mancato di rilevare le condotte illecite dell'amministratore e di reagire adeguatamente – che è perseguibile a partire dal momento in cui tale omissione si concreta ed è percepibile dal soggetto danneggiato: quindi, nel presente caso, nel momento in cui i componenti del Collegio percepirono o avrebbero dovuto percepire l'illecito dell'amministratore, e reagirvi: da tale momento la prescrizione corre anche nei loro confronti, né si rinnova il suo termine iniziale sol perché l'omissione si perpetui. Si ritiene che tale momento coincida, quantomeno in assenza di fattori specifici di allarme, con quello in cui essi posero mano al progetto di bilancio dell'anno precedente per redigere la loro relazione;
- Quanto agli amministratori non autori della distrazione, anche per essi, in mancanza di prova della consapevolezza tempo per tempo dei singoli prelievi, la violazione contestata ha carattere omissivo e consiste nel non avere rilevato e reagito alla distrazione dell'autore, in ragione dei loro poteri e doveri e alle caratteristiche del caso concreto; e la prescrizione corre nei loro confronti dal momento in cui



essi hanno commesso la rispettiva violazione omissiva; per essi, dunque, in assenza di ragioni di allarme, alla chiusura dell'annualità, quando devono prendere completa cognizione dei fatti sociali e in particolare della contabilità dell'anno precedente, per predisporre il progetto di bilancio, dei cui contenuti, trattandosi di atto dell'organo collegiale, essi individualmente rispondono; quando la medesima condotta illecita dell'amministratore autore prosegua nel tempo, e dopo la chiusura della prima annualità, data alla quale gli amministratori non autori avrebbero dovuto rilevare l'illecito, essi sono senz'altro tenuti ad un controllo più assiduo e diuturno .

- L'argomento speso dal Fallimento, che rileva la natura permanente della condotta omissiva, e vorrebbe che per le omissioni il decorso della prescrizione si sposti in avanti nel tempo fino a che l'interessato non sani l'omissione ha chiaro stampo penalistico, ancorato alla permanenza dell'illecito e al perdurare della condotta lesiva di colui che omette di attivarsi: diversamente, nel diritto civile, la prescrizione corre una volta che il danno si è prodotto e il danneggiato ne viene o può venirne a conoscenza, e non decorre nuovamente se non per nuovi e ulteriori danni, dei quali qui non è fatta allegazione.
- Quello del revisore è illecito per fatto proprio, fondato su una violazione dei propri compiti; ma tale illecito normativamente va a porsi in concorso con le condotte degli organi sociali nella produzione del medesimo danno (art. 15 d.l.vo 39/2010) e determina una corresponsabilità solidale. Il termine di prescrizione dell'illecito del revisore ha in ogni caso per legge (*"L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento"*) una decorrenza speciale e autonoma, legata alla data della relazione annuale da lui depositata;
- La prescrizione più lunga prevista per il reato si applica solo a coloro cui la condotta penalmente rilevante può essere ascritta: nel presente caso il rilievo penalistico è formulato dal Fallimento solo nei confronti di Mauro Angeli;
- L'art. 1310 c.c. assicura al creditore, rispetto ai suoi condebitori solidali, il vantaggio dell'effetto estensivo dell'atto interruttivo a tutti gli autori, salvo a quelli per i quali la prescrizione è ormai maturata alla data dell'evento interruttivo: nel presente caso fu rivolta PEC interruttiva ai quattro professionisti, consegnata il 6/4/2014, con effetto interruttivo per tutti i convenuti a tale data; comunque gli amministratori furono attinti da raccomandate nei giorni poco successivi.
- La missiva 6/4/2020 è idonea a interrompere la prescrizione in quanto illustra tutti gli illeciti qui contestati e li addebita a tutti i convenuti odierni a titolo di illecito, in ragione delle violazioni addebitabili a ciascuno, manifestando di volere ottenere il risarcimento



- Non ha pregio l'assunto dei convenuti Carlesso e Fasoli, per i quali la responsabilità investe un intero certo collegio sindacale, e dunque il mutamento della compagine, anche per un solo membro, comporta il decorso della prescrizione per tutti: la responsabilità è invero individuale, e ciascun sindaco risponde delle proprie negligenze, con applicazione di un termine di prescrizione correlato al suo proprio illecito, anche se intorno a lui il Collegio si modifica e taluno ne esce e viene sostituito;
- I convenuti Angeli si sono costituiti tardivamente e le loro eccezioni di prescrizione sono inammissibili; la questione della prescrizione va dunque valutata solo nei riguardi dei Sindaci e del revisore;
- Quanto al revisore, considerato per tutti i convenuti efficace l'atto interruttivo del 6/4/2020, anteriore lo scadere del quinquennio decorrente dalla data (14/4/2015) della relazione relativa al bilancio 2014 (doc. 133 Fallimento, allegata al bilancio 2014): sono quindi prescritte solo eventuali pretese fondate sulla condotta del revisore riguardo ai bilanci 2012 e 2013;
- Quanto ai Sindaci, essi avrebbero dovuto e potuto rilevare le anomalie relative ai pagamenti 2012 e 2013 già all'epoca dell'esame dei progetto di bilancio relativi a ciascuno di tali anni, quindi rispettivamente nei primi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014; pertanto sono prescritte le pretese che afferiscono alle omissioni di controllo relative ai prelievi di quelle due annate; diversamente, essi redassero la relazione al bilancio 2014 (attestando la correttezza dello steso) con documento datato 15/4/2015, così cristallizzando la loro omissione, afferente i prelievi appostati nel conto "finanziamento socio" (si tratta di un illecito gestorio diverso da quelli degli anni precedenti, e proseguito nei successivi) entro il tempo prescrizione salvaguardato dall'atto interruttivo del 6/4/2020.

In conclusione:

- non opera la prescrizione per i convenuti Angeli;
- gli illeciti ascritti al convenuto Bonanno sono prescritti con riguardo alle uscite del periodo fino al 31/12/2013;
- gli illeciti ascritti ai convenuti Carlesso, Fasoli e Bonato sono prescritti con riguardo alle uscite del periodo fino al 31/12/2013.

Nel merito:

In rapida e doverosa premessa, si ricorda che trattandosi di azione sociale, una volta sollevato l'addebito con sufficiente precisione – il che è senz'altro avvenuto nel presente caso – spetta ai soggetti convenuti



provare di avere bene operato, o di non versare in colpa, secondo il principio della prossimità alla prova consacrato fin da Cass. 13533/2001

Gli illeciti contestati dal Fallimento ruotano intorno ad atti allegatamente distrattivi commessi da Angeli Mauro, socio pressoché totalitario e Presidente del CdA, poi amministratore unico di Fin-cos.



E' opportuno innanzitutto indagare i fatti contestati e valutarne la natura distrattiva, ciò che implica l'esame, principalmente, delle difese del convenuto Angeli Mauro, ma anche quelle degli altri convenuti e segnatamente del revisore contabile.

Il Fallimento allega una serie di atti dispositivi che hanno fatto uscire dal patrimonio di Fin-cos, dal 2012 al 2017, cospicui importi a favore di Angeli Mauro: si tratta di una lunga serie documentata di ordini di bonifico, puntualmente eseguiti, disposti dallo stesso Angeli con causale bancaria "restituzione finanziamento socio". Angeli Mauro non nega di esserne autore e percettore, e la fattualità delle uscite economiche non è da alcuno contestata. Si tratta di tre gruppi di disposizioni:

- 1) due bonifici, di euro 700.000 ciascuno, del 20/4/2012 e del 15/5/2012 con causale bancaria "restituzione socio c/finanziamento" ma appostati in contabilità in un conto denominato "Credito vs. Lodo Arbitrale" e dei quali si dava conto a bilancio (p. es. bil. 2014, nota integrativa, doc. 133 p. 14) fra i "crediti diversi" dell'attivo circolante, sia pure per la lievemente minore somma di euro 1.393.000.
- 2) vari bonifici disposti ed eseguiti nel 2013, per complessivi euro 4.771.842,00, aventi causale bancaria "restituzione socio c/finanziamento" ma contabilizzati come crediti vantati nei confronti di Angeli Mauro per "acconto forniture Angeli Mauro" e dei quali si dava conto a bilancio (p. es. bil. 2014, nota integrativa, doc. 133 p. 14) fra i "crediti diversi" dell'attivo circolante,.
- 3) vari bonifici eseguiti fra il 2012 e il 2017 con causale "restituzione socio c/finanziamento" ben superiori ai finanziamenti eseguiti dal socio, e dei quali il Fallimento considera rilevante quella parte non ripianata alla data del fallimento: euro 3.497.278,00.

Riguardo a tali uscite si osserva quanto segue.

- 1) Con lodo arbitrale (doc. 11) del 29/3/2012, nella controversia incardinata fra Angeli Mauro e Fin-cos da un lato, e, dall'altro, Semilia Antonino (già socio al 50% di Fin-cos insieme ad Angeli, titolare dell'altro 50%) e Semilcos s.r.l. in liquidazione, e avente ad oggetto pretese fondate su una scrittura stipulata il 23/12/2009 fra Angeli e Semilia, volta a separare i rispettivi interessi, Angeli Mauro era accertato debitore di Semilcos per la somma di euro 1.338.111,00 oltre interessi e spese. I due bonifici censurati ammontavano, nella sostanza, all'importo dovuto



da Angeli a Semilcos in forza del lodo. Il Fallimento assume che indebitamente Angeli abbia stornato da Fin-cos, non debitrice, dette somme. Angeli ha documentato di avere disposto il versamento a Semilcos, nelle stesse date in cui le ricevette, di somme quasi identiche a quelle ricevute da Fin-cos, e il versamento effettivo è dato confermato dai contenuti di una consulenza (CTU dr. Pietro Saraceno, doc. 31 Angeli, p.20) disposta nella causa 97/2015 in cui erano parti sia Fin-cos che Semilcos. Abbandonata la tesi da lui inizialmente prospettata, che si trattasse di un finanziamento proveniente da Vimet s.r.l., la difesa di Angeli Mauro assume che dal lodo emerga comunque chiaramente la posizione debitoria della medesima Fin.-cos verso Semilcos, legittimante l'uscita pecuniaria da Fin-cos, e che comunque deve ritenersi applicabile, in subordine, il disposto dell'art. 2036 c.c., avendo (l'amministratore di) Fin-cos pagato in virtù di un errore scusabile. Invero, il lodo muove dalla considerazione della scrittura intercorsa fra le due persone fisiche di Angeli e Semilia come contenente promessa di fatto del terzo (1411 c.c.) e patto a favore di terzo (1381 c.c.) involgenti le due società rispettivamente all'epoca amministrata, e contenente anche debenze a carico dei due paciscenti che trovavano almeno in parte fonte anche in rapporti di appalto o subappalto esistenti fra le società. Il lodo accenna a debenze di Fin-cos verso Semilcos nella parte in cui affronta, ma respinge, la pretesa di Semilia e Semilcos di condannare Fin-cos in solido con Angeli, osservando al proposito che Fin-cos è debitrice in forza dei contratti di appalto evocati nella scrittura, ma non in forza della stessa, onde il collegio, che decideva su una pretesa fondata sulla scrittura stipulata dalle persone fisiche, non poteva soddisfare la domanda. Tali passaggi del lodo non bastano a provare il buon operato del convenuto, né il suo errore scusabile. Innanzitutto per la parte in cui dichiarava Fin-cos debitrice delle medesime somme di Angeli il Collegio non poteva che rendere una opinione non decisoria, dal momento che essa si motivava con un titolo (l'appalto, il subappalto o gli appalti/subappalti) estraneo alla materia sulla quale esso poteva pronunciare. Il passaggio motivazionale in questione, dunque, rimanda ad altri titoli, neppure specificamente ivi analizzati, e dei quali non è stata data comunque contezza in questo giudizio, onde permettere a questo collegio di ritenere se Fin-cos fosse, per le medesime somme, debitrice di Semilcos. Certo è che, comunque, il lodo delinea una situazione condebitoria di Angeli e Fin-cos, e non affatto esonera Angeli dal debito, anzi accertandolo debitore per l'intero. Inoltre, richiamato il passaggio del lodo (punto 30) nel quale si afferma che Fin-cos avrebbe comunque potuto pagare in proprio anche *“ove lo volesse, in quanto terzo”* va detto che comunque non consta che il Consiglio di Amministrazione abbia posto all'ordine del giorno, discusso e deliberato (e quindi motivato) la scelta di pagare *“quale terzo”*. Infine, il fatto che a fronte di



questa uscita patrimoniale la somma uscita per “lodo” fosse appostata in contabilità (e anche in bilancio) a titolo di credito verso l'amministratore implica che la non debenza della somma fosse riconosciuta per primo dal Consiglio di amministrazione.

- 2) Acconti fornitore: a prescindere dal fatto che questi pagamenti ad Angeli Mauro siano avvenuti con bonifici che recavano causale “restituzione finanziamento socio” li si esamina per come appostati in contabilità in conto “Acconto a fornitori” anche se lo stesso conto “Acconti” (doc. 153 Fallimento) li riporta, ancora una volta con la dicitura “restituzione finanziamento a socio”; essi sono stati iscritti come crediti nei bilanci disponibili (2013,2014,2015). Si tratta di pagamenti che non trovano riscontro alcuno in contabilità, né nella redazione di contratti, né nella emissione di fatture di acconto. La contraddittorietà interna della appostazione contabile e di questa con le causali di bonifico completano il quadro della prova della non debenza di tali uscite.
- 3) Restituzione finanziamenti a socio: a fine 2013 il conto “finanziamento soci” (doc. 128 Fallimento) era a zero. Per tutto il 2014 dal conto uscirono però somme a titolo di “restituzione finanziamento socio Angeli” senza versamento alcuno di finanziamenti. Nel 2015 il conto registrava apporti di finanziamento per euro 1.700.000, ma nel contempo ulteriori e maggiori uscite (è l'anno nel quale il saldo debitorio del socio è massimo); altrettanto avveniva nel 2016 e nel 2017. I saldi di ciascuno di questi anni, sempre negativi (una *contradictio in adiecto* in un conto finanziamento soci, per il quale un saldo negativo deve considerarsi già di per sé una anomalia) furono di euro 3.301.219,29 nel 2014, di euro 4.632.002,66 nel 2015, di euro 3.373.777,99 nel 2016 e di euro 3.497.277,59 nel 2017. Si tratta di prelievi che non trovavano giustificazione nella motivazione apparente, in quanto non andavano a ridurre finanziamenti eseguiti, ma si risolvevano in meri prelievi ingiustificati

Per i prelievi sub. 2) e 3) il convenuto Angeli fa valere un proprio credito a titolo di pagamento del prezzo di azioni di Banca Popolare di Vicenza che egli aveva ceduto a titolo oneroso alla società fin dal 19/12/2013 (doc. 30 Angeli) per un totale di euro 7.212.875. Tale credito risulta rinunciato da numerose appostazioni del bilancio 2013 e relativa nota integrativa (da lui redatti o comunque fatti propri nella sua veste di amministratore). Il convenuto tuttavia afferma oggi che tale credito non fu rinunciato: tale difesa, al di là della sua contraddittorietà con quanto contenuto in bilancio, documento proprio dell'amministratore prima che dell'assemblea che lo approva, comporta l'esercizio di una eccezione di compensazione la quale, comunque, è tardiva e inammissibile in quanto formulata per la



prima volta nella comparsa di costituzione per il merito, e neppure accennata nelle difese svolte in sede cautelare, anche queste peraltro oltre la scadenza del termine di cui all'art. 167 c.p.c.



Per quanto riguarda Angeli Mauro, dunque, tutti i prelievi da lui disposti a proprio beneficio e qui censurati costituiscono atti distrattivi dei quali egli dovrà rifondere il Fallimento.

Risulta dalla visura CCIAA doc. 2 Fallimento (p. 21) che il 22/5/2010 ad Angeli Mauro vennero attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; non risultano deleghe alle figlie, Le convenute Angeli Valentina e Giulia, anche mediante le circostanze capitolate nelle richieste istruttorie, hanno pacificamente ammesso di avere totalmente trascurato di onorare ogni obbligo che spetta agli amministratori, pur privi di deleghe: esse ammettono che il padre e legale rappresentante della società, anche durante gli anni della loro carica, di fatto gestiva solitariamente la società, non trovando in esse alcuna forma di reale interlocuzione – al di là della formale partecipazione alle sedute di CdA; che esse non partecipavano in alcun modo alla redazione dei bilanci e si contentavano delle spiegazioni verbali e generiche (per quanto emerge dalle circostanze capitolate in prova) del padre riguardo alla giustificazione delle uscite qui censurate. Con ciò non può dirsi da loro onorato l'obbligo di agire informate e di prestare attenzione a eventuali segnali di allarme: anzi, proprio la genericità delle giustificazioni dichiaratamente avute del padre riguardo alle cospicue uscite di denaro avrebbero dovuto costituire segnale di allarme, che meritava approfondimenti degli amministratori delegati sulla sostanza di tale giustificazione; senza che la parentela, la giovane età o l'inesperienza possano giustificare l'omissione, dato che anche l'imperizia è una delle possibili versioni della colpa. Esse dunque hanno omesso di reagire adeguatamente davanti a segni di allarme diretto, rilevabili dalle appostazioni contabili che esse erano onerate di esaminare in vista della predisposizione annuale di bilancio: le verifiche contabili che avrebbero mostrato l'assenza di giustificazione delle appostazioni "lodo" del 2012" e "acconto" del 2013; nonché di rilevare la anomalia di un conto finanziamento soci in negativo, per esubero dei prelievi rispetto ai versamenti. Una volta che avessero rilevato, a inizio 2013, le anomalie del 2012, esse, dovendo considerare i fatti del 2012 come segni di allarme, avrebbero dovuto vigilare ben più assiduamente che nell'occasione annuale di redazione di bilancio; e avrebbero avuto ampi strumenti di intervento, in primo luogo in sede di interlocuzione con l'amministratore autore, nelle sedi formali (CdA) e informali, dove i rilievi delle amministratrici prive di deleghe non sarebbero potuti sfuggire ai Sindaci, presenti per legge alle sedute. Ciò rileva ex art. 2392 comma 2 c.c.. Rilevando, sollecitando, proponendo esse avrebbero potuto impedire il proseguire delle condotte e condurre al recupero del maltolto. Essendo cessate il 26/5/2016, ma essendo state poste nelle



condizioni di apprendere delle condotte paterne già prima, con conseguente obbligo di vigilanza, esse rispondono, quanto alle uscite del conto finanziamento soci, fino a quelle uscite fatte alla vigilia della loro cessazione. A tale data il conto mostrava uno sbilancio negativo (-3.239.907,59) comunque inferiore a quello risultante alla data del fallimento, pertanto è questa ultima somma quella per la quale risponderanno, quanto a tale illecito, quale danno cui esse hanno contribuito.

Né ha fondamento la difesa delle convenute, secondo cui agli amministratori senza deleghe sarebbe addirittura *precluso* eseguire specifici controlli: in realtà (Cass. Sez. 1, Sentenza n.17441 del 31/08/2016, citata dalla stessa difesa) all'amministratore senza deleghe non è affatto precluso eseguire controlli: solo, la sua responsabilità si limita a *“quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”* il che rimanda alle questioni degli “allarmi” sopra trattati.

Con riguardo ai componenti del Collegio sindacale e al revisore, è bene svolgere insieme le considerazioni prodromiche alla verifica della loro responsabilità, considerato che parte delle loro difese si risolve in un addebito reciproco.

I componenti del Collegio sindacale sono tenuti ex art. 2403 c.c. a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; questi sono i profili che vengono concretamente in questione nel presente giudizio, in quanto, anche se la parte attrice ha richiamato pure gli obblighi sindacali di vigilanza sulla adeguatezza degli assetti della società e sul suo funzionamento, non ha poi delineato la violazione di questo obbligo in modo autonomo, fondando pur sempre la sua pretesa sull'addebito di mancata vigilanza sulla correttezza della gestione, e sulla mancata reazione.

I componenti del Collegio sindacale, al fine di adempiere al loro incarico, sono innanzitutto tenuti per legge a riunioni almeno trimestrali (2404 c.c.), a partecipare alle sedute del CdA e alla assemblee (2405), ea rendere rendono relazione sul progetto di bilancio (2429) . Sono poi forniti di generali poteri di ispezione e controllo (2403bis)

Diverso è invece il vero e proprio controllo contabile, che spetta ai revisori, e che è funzionale all'accertamento della verità e correttezza della contabilità e della corretta rappresentazione dei fatti sociali nel bilancio.

Il revisore (si fa riguardo alla disciplina del d.l.vo 39/2010 come pro tempore applicabile) ha i seguenti compiti: a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; b) verifica nel corso



dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Il suo compito dunque implica attività continuative di verifica durante l'anno; attività che, così come è per la relazione finale annua, non sono certo destinate a produrre effetti nel mero foro interno del revisore, per costituire la base della sua relazione al bilancio: ma proprio in quanto qualificate di "verifica" implicano il dovere del revisore di rapportarsi agli organi sociali per metterli a parte delle eventuali anomalie già in corso di esercizio

L'art. 2409 septies c.c. prevede infatti una circolarizzazione delle informazioni fra l'organo e il revisore, non limitata a permettere a ciascuno di svolgere il proprio individuale compito, ma (come sottolinea in particolare l'uso del verbo "scambiarsi") funzionale a che ciascuno renda più efficace il compito dell'altro. Pertanto, se il revisore non ha strumenti normativi specifici per reagire a situazioni critiche o illecite, in corso o maturate in danno della società, egli deve e può informare il Collegio sindacale in modo che questo possa esercitare i poteri suoi propri.

L'illecito contestato ai Sindaci e al revisore è, per i primi, di non avere adeguatamente esercitato il loro controllo e adeguatamente reagito, impedendo il proseguire degli illeciti e inducendo azioni direttamente o indirettamente recuperatorie; per il secondo, di non avere rilevato le anomalie contabili e di bilancio, comunicandole agli organi sociali titolari di poteri di reazione, in primis il Collegio sindacale; ove l'anomalia risiedeva già nell'allarmante crescita del credito verso l'amministratore e socio pressoché unico, non giustificata dalla contabilità e dai documenti sociali, e derivante da esborsi non dovuti.

I Sindaci hanno a disposizione poteri di sollecitazione interni rispetto agli amministratori, oltre che la possibilità di convocare l'assemblea ex art. 2406 c.c., di esercitare direttamente l'azione di responsabilità ex art. 2393 comma 3 c.c., e comunque lo strumento di cui all'art. 2409 c.c.. Il revisore non ha poteri diretti, ma ha dovere e potere di esprimersi nella relazione al bilancio, e, durante tutti il periodo annuale, di scambiare informazioni con il Collegio sindacale, che poteri di intervento, invece, ha.

Quanto in particolare alla relazione al bilancio del revisore, non è affatto vero che neppure dalla omissione di un doveroso giudizio non positivo possano scaturire danni, dal momento che tutta la normativa sulla revisione contabile si impernia sul concetto per cui verificare e fare conoscere anomalie contabili e di bilancio è in sé motore di salute della società: diversamente non si comprende come potrebbe essere prevista una responsabilità del revisore – che per definizione verifica i fatti sociali già avvenuti – in solido con gli organi sociali.



Pertanto non hanno pregio tutte quelle difese di sindaci e revisori che sottolineano come la conoscenza degli illeciti dell'amministratore Angeli Mauro sia avvenuta a valle della loro commissione, dal momento che la contestazione sollevata dal Fallimento, e pertinente le funzioni dei sindaci e revisori, attiene proprio al mancato rilievo sia pure successivo e alla mancata attivazione delle informative e degli strumenti che avrebbero potuto portare rimedio

Per Sindaci e revisore, già solo il macroscopico lievitare dei crediti del socio Angeli verso la società avrebbe dovuto costituire un elemento di allarme, che avrebbe dovuto fare appuntare l'attenzione sull'assenza di presupposti giuridici degli esborsi. Si considerano tuttavia autonomi e da rilevare autonomamente gli illeciti relativi alle tre diverse forme distrattive, rispettivamente quelle relative al lodo, quelle relative agli acconti fornitore, e quelle relative al finanziamento socio, oggetto di distinte appostazioni contabili. Dal punto di vista strettamente contabile, ineludibile era, per le restituzioni di finanziamenti, la natura anomala della appostazione contabile, laddove si trovava l'iscrizione di restituzioni di finanziamento in assenza di versamenti, o in misura comunque superiore ad essi.

Mancando di rilevare le anomalie il revisore ha contribuito alla serie omissiva che ha permesso il continuare indisturbato degli illeciti, e il doveroso rientro delle somme uscite. Del tutto irrilevante dunque è il fatto che le uscite patrimoniali figurassero in bilancio come crediti (il che è certamente corretto) dal momento che è la assenza di giustificazione giuridica e contabile delle uscite ad essere meritevole di rilievo, e l'appostazione dei crediti restitutori non suppliva alla mancanza di correttezza contabile né al mancato rilievo (in bilancio) della natura illecita dei fatti sottostanti al "credito". Va osservato peraltro che nei bilanci e nella nota integrativa (v. bil. 2014 e 2015) si rinviene affatto menzione espressa dei crediti da "lodo" e "acconti fornitori" mentre non si rinviene appostamento del credito da anomala restituzione finanziamenti.

Il revisore poi ha affermato di avere regolarmente circolarizzato le informazioni, e dimette documentazione, ma segnala, quanto ai rilievi fatti, solo quelli relativi al magazzino. Non conta però quante interlocuzioni e verifiche vi siano state, ma se esse siano state adeguate alla situazione in atto; cosa che in questo caso non fu.

In definitiva, il licenziamento dei bilanci del 2014 (nella relazione dei sindaci a quest'ultimo si legge che *"Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuati [sic] con parti correlate"*) e 2015 da parte dei Sindaci, e la relazione positiva a medesimi bilanci da parte del revisore, e la inerzia serbata da Sindaci e revisore, una volta appresi i fatti del 2014, nel corso del 2015, e poi del 2016 e del 2017, costituiscono elementi concausali del danno patito dalla



società. Si precisa che il revisore, il quale comunicava le dimissioni per ragioni di salute marzo 2017, rimaneva in carica fino a sostituzione, in concreto non avvenuta.



Pertanto il danno cagionato e da rifondersi da parte dei convenuti è il seguente:

- I tre convenuti Angeli rispondono per euro 1.400.000 (prelievi a titolo di “Lodo”) più 4.771.842,00 a titolo di “acconti fornitore”): si ritiene la responsabilità sia, nei rapporti interni, paritaria, atteso il lungo tempo dell’inerzia delle due amministratrici prive di deleghe.
- Rispondono poi solidalmente tutti i convenuti del danno derivante dai prelievi a titolo di “restituzione finanziamento socio” per euro 3.239.907 (tale lo sbilancio di conto alla data di cessazione delle consigliere Angeli); nei rapporti interni, si ritiene che il 50% di tale danno vada imputato per quote paritarie ai tre amministratori (1/6 ciascuno del totale) e per il restante 50% ai sindaci e al revisore, in misura pari fra loro (1/8 ciascuno del totale);
- Della maggiore somma di euro (3.497.278, ammontare dello sbilancio finale - 3.239.907, sbilancio all’uscita delle consigliere Angeli = 257.371) risponderà per il 50% Angeli Mauro, e per il restante 50% sindaci e revisore per quote paritarie
- Il danno va rifuso con l’adeguamento all’oggi mediante applicazione della rivalutazione secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo e degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla pronuncia

ASSICURAZIONI

Tutti i sindaci e il revisore hanno chiamato in causa assicuratrici per esserne indennizzati (manlevati):

- Unipolsai per Fasoli;
- AIG Europe per Carlesso;
- Reale Mutua per Bonato;
- AIG . Europe e Amissima per Bonanno;

Solo Amissima (Bonanno) non ha eccepito la inoperatività della copertura.

Unipolsai – Fasoli:

La difesa della assicuratrice sottolinea come le due polizze con essa stipulate dalla dr. Fasoli (1/39124/122/124888736, con decorrenza dal 28.01.2016 al 28.10.2017, a cui ha fatto seguito la polizza n. 1/39124/122/150718474, con decorrenza dal 05.12.2016 al 28.07.2018, data in cui la stessa risulta stornata) prevedano ambedue all’art. 4 della condizione 732 che la garanzia valga “*per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall’assicurato nel corso di vigenza della presente estensione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in*



essere nel medesimo periodo” (c.d. clausola *claim made impura*). La copertura dunque non opererebbe in quanto la prima richiesta risarcitoria è stata quella del 6/4/2020, successiva alla cessazione delle coperture. Tale clausola è contestata dalla difesa Fasoli in quanto vessatoria e non specificamente sottoscritta, e la stessa difesa ne contesta la “interpretazione” quale datane dalla società. In verità, la clausola è chiarissima nel delimitare l’ambito della copertura e alla luce del suo tenore la copertura non vale in quanto la domanda di risarcimento è pervenuta dopo lo spirare del termine di vigenza della polizza. Per quanto riguarda invece la assunta vessatorietà, già da tempo è acquisita (Cass. SSUU 9140/2016) la conclusione che le clausole *claims made* (in particolare quelle c.d. “impure” in cui si richiede che sia l’illecito sia la richiesta risarcitoria pervengano nel periodo) non abbiano carattere di vessatorietà ex art. 1341 comma 2 c.c., attenendo invece alla delimitazione dell’oggetto del contratto ex art. 1905 c.c., sì che esse non richiedono la specifica approvazione per iscritto.

Nella comparsa conclusionale di replica la difesa Fasoli assume che la assistita sarebbe consumatore nel rapporto assicurativo e che la ristrettezza del periodo di copertura determinerebbe una inefficacia sostanziale della polizza. Si tratta, per la prima parte, di assunto erroneo, avendo la dr. Fasoli assicurato la propria responsabilità professionale; per la seconda, di osservazione del tutto liminare e generica, insufficiente a sollevare profili rilevanti per la valutazione di nullità della clausola limitativa per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. (Cass. SSUU 9140/2016).

La garanzia invocata dunque non opera

AIG – Carlesso:

La polizza che viene in questione, denominata Blue061415 e stipulata a garanzia della propria responsabilità professionale, fu stipulata il 8/2/2017 per il periodo assicurativo 31 dicembre 2016-31 dicembre 2017 e venne annualmente rinnovata fino al 31 dicembre 2020

La Polizza espressamente prevedeva che *“la copertura si intende estesa a quanto l’Assicurato, nella sua qualità di Sindaco, effettivo o supplente...sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell’adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge”* precisando tuttavia che *“L’Assicuratore sarà obbligato a rispondere per Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) L’Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente alla data di retroattività, come da punto 7 del frontespizio di polizza; (ii) l’Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; la Richiesta di Risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di validità della polizza.* Anche in questo caso si tratta di polizza con clausola *claims made impura*.



Essa è pertinente il tipo di responsabilità e la pretesa qui fatti valere contro il Sindaco, che non ha affatto carattere restitutorio, come assume la difesa AIG, ma risarcitorio.

AIG sottolinea essere previsto che E “ *...nel caso in cui sia previsto un periodo di retroattività, si intendono compresi [nella copertura] gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti presso società sottoposte a procedure di cui al presente paragrafo 6 [ndr procedure concorsuali] salvo che la cessazione dell’incarico sia avvenuta precedentemente all’ammissione delle società a tali procedure*” (art. 10.2 pag. 21 Polizza). La data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza al punto 7 è “*per attività di sindaco/revisore dei conti: dalle 24:00 del 31/12/2016*” . AIG ritiene poi che la polizza non operi in quanto l’assicurato non era cessato prima della dichiarazione di fallimento, ma cessò alla data e per effetto della sentenza. Tale clausola però non rileva nel presente caso, in quanto essa regola solo gli incarichi cessati nel periodo di retroattività, cioè fra il 31/12/2016 e la data di stipula, che fu il 8/2/2017, mentre la cessazione dell’incarico del dr. Carlesso è invece avvenuta dopo la stipula

AIG osserva poi che l’assicurato, il quale alla prima stipula dichiarava il proprio incarico presso Fin-cos, ometteva in occasione dei rinnovi di menzionare di avere ricoperto tale specifico incarico, pur rispondendo affermativamente alla domanda “*sono stati ricoperti o si ricoprono tutt’ora incarichi di Sindaco o di Amministratore presso Società sottoposte a procedure concorsuali,*” . Sul punto, non è neppure argomentato dalla difesa di AIG come un tale silenzio possa incidere sulla operatività della polizza: un silenzio del tutto irrilevante, dato che il dato dell’incarico specifico in Fin-cos era stato dichiarato fin dall’inizio.

La assicuratrice ricorda anche la limitazione delle copertura a fatti successivi al 31/12/2016, alla quota individuale e il limite di copertura a fatti non “*fraudolenti o disonesti*”, il che rimanda ad altra clausola di polizza, ma senza per questo ultimo aspetto neppure argomentare che tali siano i fatti ascritti al dr. Carlesso.

La difesa Carlesso controbatte solo ad alcune delle eccezioni sopra sintetizzate ed in particolare nulla obietta alla eccezione relativa al limite

Pertanto la copertura opera per la sola quota dell’assicurato e limitatamente agli illeciti verificatisi “per la prima volta” dopo il 31/12/2016. Ciò include l’omissione di rilievo, concretatasi dopo la chiusura dell’esercizio 2017, e durante lo scorcio di questo, dei nuovi prelievi a titolo “restituzione finanziamento” fatti durante il 2017: sono euro 132.000 nel 2017. L’assicurazione copre dunque il Sindaco per questo solo illecito. È poi una clausola secondo cui “*la Società risponde solo per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità solidale*” e pertanto la copertura si limita a 1/8 di tale importo (euro 16.500) con



rivalutazione e interessi correlata. Oltre a tale richiamo, la difesa della assicuratrice svolge solo un generico richiamo ai limiti di polizza, che non è pertanto compito del giudice rintracciare



Reale Mutua – Bonato:

Il convenuto Bonato ha invocato, nella sua comparsa di risposta, la polizza Reale Mutua 2020/03/2378114 stipulata il 6/2/2020 e avente durata dal 22/2/2020 al 22/2/2021 e la polizza 2011/03/2093246 con decorrenza 21/1/2011 e durata annuale, ma di cui documenta un pagamento di premio per il periodo 22/1/2017 – 22/1/2018.

La assicuratrice osserva che la seconda polizza è stata cancellata con effetto il 24/1/2018 e che la polizza contiene una clausola *claims made* impura, sì che la polizza non opererebbe per essere stata la richiesta risarcitoria avanzata dopo in termine del periodo assicurato. La polizza comunque prevede una copertura di sola quota dell'assicurato, in caso di responsabilità solidale. Sono poi eccepiti i limiti di scoperto e di massimale.

La polizza del 2020 sarebbe stata invece stipulata dopo la richiesta risarcitoria, e copre la sola responsabilità da rilascio di visto di conformità in casi di certificazione tributaria e asseverazione studi di rettore (condizione facoltativa D1 unica sottoscritta dall'assicurato).

La difesa del convenuto Bonato, quanto alla prima polizza, ne osserva per la prima volta - in comparsa conclusionale di replica – la “invalidità” per il fatto che la limitazione dell'indennizzo ad un fatto dannoso avvenuto in costanza di polizza ma denunciato dopo: si tratta di argomento del tutto generico. Rappresenta che la polizza 2020 copre un periodo che decorre dal 22/1/2020, anteriormente alla denuncia (6/4/2020). Tale osservazione è certamente corretta, tuttavia la polizza 2020, come si legge chiaramente a p. 3 del doc. 5 della Compagnia, non copre la responsabilità derivante da attività di sindaco di società.

La copertura dunque non opera

Bonanno – AIG:

Nella sua comparsa di risposta il convenuto ha espressamente invocato la polizza AIG IFL0003051.070534, dimettendone il frontespizio, e precisando che la polizza in vigore al momento della costituzione, espressamente sostitutiva della prima, era la diversa ICOM002192. Nella sua comparsa di risposta AIG prendeva posizione sulla polizza a frontespizio IFL0003051.070534 e ne eccepiva la inoperatività atteso che essa, stipulata il 11/11/2019 con decorrenza dal 10/12/2019 e con retroattività fino alle ore 24,00 del 10/12/2017, lasciava completamente fuori i fatti qui addebitati. Inoltre eccepiva il mendacio del cliente che aveva dichiarato (anche in apposito questionario) di non



essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dare luogo ad una richiesta di risarcimento, agli effetti dell'art. 1892 c.c., con perdita del diritto all'indennizzo. La conoscenza di circostanze suscettibili di dare luogo a richiesta di risarcimento costituisce anche ai sensi dell'art. 3 lett. f) della polizza circostanza tale da escludere l'indennizzo. Invocava comunque massimale e scoperto di tale polizza, anche questa *claims made* impura (copertura delle richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di polizza e da lui denunciate alla Compagnia nel medesimo periodo, a condizione che si tratti di sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di assicurazione e in quello di retroattività). La polizza inoltre, veniva eccepito, non opera per le attività svolte per società che fossero in stato di insolvenza prima della decorrenza di (ancora art. 3 lett. f). Eccepiva infine la esclusione di copertura per fatti dolosi (art. 3 lett. e) e 1917 c.c.). Invocava la ripartizione del danno fra i vari assicuratori ex art. 1910 comma 4 c.c. Quanto alla polizza ICOM002192, essa era stata stipulata dopo il sinistro in questione, denunciato dall'assicurato il 23/12/2020.

Il convenuto Bonanno ha però osservato, nelle difese di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., che la polizza ICOM sostitutiva della precedente prevede una retroattività illimitata (art. 7) e senza nessuna esclusione, dal momento che l'assicurato non aveva approvato alcuna esclusione. Inoltre quanto alla polizza IFL mancava qualsiasi specifica approvazione delle varie condizioni.

La assicuratrice ha ritenuto (memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) che la polizza ICOM non fosse stata invocata, ha comunque osservato che il sinistro (prima richiesta risarcitoria) si datava al 6/4/2020 e ricadeva nella prima polizza, così come la denuncia di sinistro, sì che la polizza ICOM non sarebbe pertinente; in ogni caso osservava che questa contiene espressa esclusione di copertura per il pregresso (art. 6 lett. h).

Il convenuto Bonanno ha effettivamente invocato fin dall'atto di citazione ambedue le polizze AIG di cui si tratta, osservando la continuità fra di esse.

Se anche vi sia continuità di periodi fra le due polizze, ciascuna va però innanzitutto esaminata nei suoi contenuti.

Va ricordato fin d'ora che anche la pronuncia da ultimo invocata in comparsa conclusionale dal convenuto (Cass. 15598/2019) ribadisce che *"Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito"* per il che



tutte le difese del convenuto fondate sulla pretesa vessatorieta e mancata approvazione specifica delle clausole invocate da AIG sono infondate, dato che tutte tali clausole riguardano la delimitazione temporale e oggettiva del rischio garantito.

La prima polizza è del tipo *claim made* impura, fu stipulata con decorrenza dal 10/12/2019 e con retroattività al 10/12/2017, ed era valida fino al 31/12/2020. Il sinistro, individuabile nella richiesta di risarcimento del 6/4/2020, e la sua denuncia, avvennero in corso di polizza. Diversamente, il fatto produttivo di danno era occorso prima dell'inizio del periodo di retroattività.

La polizza ICOM, stipulata con decorrenza dal 31/12/2020, prevedeva sì retroattività illimitata (frontespizio) ma aveva pur sempre carattere di polizza *claims made* impura, e infatti ai sensi dell'art. 7 copriva infatti i sinistri occorsi durante il periodo di polizze e di retroattività e comunicate per la prima volta all'assicurato nel periodo di polizza. La richiesta di risarcimento fu denunciata all'assicurato, e da questi alla assicuratrice, invece, prima dell'inizio di validità della seconda polizza AIG. Inoltre era esclusa copertura per quelle richieste di risarcimento già note all'assicurato già prima della stipula della nuova polizza; inoltre l'art. 6 lett. h riportava la circostanza come causa di esclusione. Pertanto la garanzia AIG non opera

Bonanno – Amissima

La assicuratrice Amissima (che in conclusionali si dichiara con un nuovo nome, HDI Italia s.p.a.) , oltre a sollevare la eccezione di pregiudizialità già sopra trattata, invoca la “riduzione proporzionale” ex art. 1910 c.c.: si ritiene che con ciò si riferisca al comma 4 dell'articolo, riguardante il regresso dell'assicuratore pagatore, che non viene dunque in applicazione sia per non esservi coassicurazione, alla luce di quanto appena detto circa AIG, sia non avendo Amissima neppure affermato di avere pagato alcunché.

Essa invoca in generale i termini di polizza e in particolare quelli di scoperto e massimale, e l'esclusione di copertura della solidarietà.

Non consta neppure, allo stato che vi sia pronuncia – tantomeno definitiva – che abbia condannato Amissima a pagare l'assicurato, incidendo sul massimale annuo di polizza.

La copertura dunque opera (con lo scoperto del 10% e massimale annuo di polizza di euro 1.035.000,00)

Pertanto essa opera per la copertura della quota ricadente sul revisore (437.159,75) al netto della franchigia del 10% , e quindi per euro 393.443,77 oltre rivalutazione e interessi correlati.

Segue dunque la pronuncia in dispositivo.



Angeli Mauro rifonderà al Fallimento le spese del procedimento di sequestro.

I convenuti e le assicuratrici soccombenti rifonderanno solidalmente le spese del Fallimento attore; ciascun convenuto sosterrà le spese della assicuratrice nei confronti della quale la sua chiamata viene respinta; mentre ex art., 1917 comma 3 c.c. le assicuratrice Amissima e AIG rifonderanno ai rispettivi assicurati le loro spese, che, per Carlesso, in mancanza di nota, si calcolano per quota rispetto agli esborsi documentati e al compenso determinabile per la difesa complessiva .

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1. Condanna i convenuti a rifondere al fallimento attore le seguenti somme, da gravarsi di rivalutazione e di interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla pronuncia:
 - Angeli Mauro, Angeli Giulia e Angeli Valentina in solido fra loro, e per quote fra loro paritarie, euro 6.171.842,00;
 - Tutti i convenuti in solido fra loro ulteriori euro 3.239.907; nei rapporti interni l'importo si divide per metà a carico dei convenuti Angeli Mauro, Angeli Giulia e Angeli Valentina per quote fra loro paritarie; e per la restante metà fra i convenuti Bonanno Andrea, Bonato Flavio, Carlesso Attilio, Fasoli Roberta, per quote fra loro paritarie;
 - I convenuti Angeli Mauro, Bonanno Andrea, Bonato Flavio, Carlesso Attilio, Fasoli Roberta, in solido fra loro, ulteriori euro 257.371,00; nei rapporti interni l'importo si divide per metà a carico del convenuto Angeli Mauro, e per la restante metà fra i convenuti Bonanno Andrea, Bonato Flavio, Carlesso Attilio, Fasoli Roberta, per quote fra loro paritarie;
2. Condanna AIG Europe S.A. a indennizzare Carlesso Attilio per euro 16.500,00 oltre interessi e rivalutazione;
3. Condanna Amissima s.p.a. a indennizzare Bonanno Andrea per euro 393.443,77 oltre interessi e rivalutazione;
4. Pone a carico di Angeli Mauro le spese del procedimento di sequestro, per euro 1.725,08 in esborsi, 15.599,00 in compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
5. Condanna i convenuti e le assicuratrici di cui ai punti 2 e 3 che precedono a rifondere le spese di lite del Fallimento attore, le quali si liquidano in euro 3.492,94 in esborsi, 60.999,00 in compensi, oltre spese generali, oltre iva e cpa;
6. Pone a carico di Amissima s.p.a. le spese di lite del convenuto Bonanno Andrea, che liquida in euro 1.064,48 in esborsi, 22.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;



7. Pone a carico di AIG Europe SA le spese di lite del convenuto Carlesso Attilio, che liquida in euro 518,00 in esborsi, 13.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
8. Pone a carico di Bonato Flavio le spese di lite della chiamata Reale Mutua Assicurazioni, che liquida in euro 18.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
9. Pone a carico di Fasoli Roberta le spese di lite di Unipol s.p.a., per euro 18.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
10. Pone a carico di Bonanno Andrea le spese di lite della convenuta AIG Europe SA, che liquida in euro 18.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

Venezia, 14/9/2022

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

